

BREVE
RIMOSTRANZA
DELLA
SOVRANITA'
DEL RE
DI SARDEGNA
NE' FEUDI ECCLESIASTICI
DELL'
ASTEGGIANA.

DELLA
SOVRANITA
DEL RE
DI SARDEGNA
NEI FENDI ECCLESIASTICI
DEL
ASTEGIANA

BREVE RIMOSTRANZA

De giusti Titoli di Sovranità, ch'il Re di Sardegna ha ne Feudi Ecclesiastici dell' Astegiana, come Conte d' Asti, e Vicario perpetuo del Sacro Romano Impero.

E

Risposta alla Scrittura stampata dalla Corte di Roma.



Il supremo Dominio, che la Corona di Savoia ha ne Feudi Ecclesiastici dell' Astegiana, è appoggiato à fondamenti sì chiari, e convincenti, che per manifestarne la verità, e la giustizia, basta la Penna d'un Istoric, il quale ne rappresenti il fatto, senz'impiegarvi quella d'un Giureconsulto, che ne promova la ragione, e per rispondere alle opposizioni eccitate ne Scritti dati alle Stampe dalla Corte di Roma, altro non vi vuole, ch'el chiarimento delle cose, le quali vi sono state avanzate da chi forse non è ben instrutto dello stato di questa pendenza, e di quelle circostanze, le quali comparendo, come veramente sono, non lasciaranno più luogo à contendere sù questo punto.

Stabiliremo dunque colla testimonianza di documenti, ch'abbiamo autentici, e sono irrefragabili, colla rilevanza di fatti, che non possono essere controversi, e coll' autorità di molti esempj coerenti al nostro caso, ed universalmente osservati.

1. Che questi Feudi non ànno mai avuta veruna dipendenza

A

dal

dal temporale Dominio della S. Sede; ma sono sempre stati soggetti all' Impero.

2. Che gl'Imperadori d'Occidente gl'anno donati alla Chiesa d'Asti, riservandone però à se la Sovranità, che vi anno esercitata fin a' tempi di Carlo V.

3. Che quest'Imperadore ne investì la Reale Casa di Savoja, nella quale trasferì anche col Vicariato Imperiale il pieno esercizio di tutte le Regalie.

4. Che i nostri Sovrani l'anno sempre mantenuto, e difeso dagl' attentati de Ministri della Corte Romana.

5. E finalmente, che sono mal fondate le opposizioni ricercate dallo Scrittore della Camera Apostolica, più tosto per confondere, ed oscurare le nostre ragioni, che per discernere, e chiarire le sue.

E ciò tutto rimostriamo senza molto difonderci, perche parlando con Uomini letterati, basterà toccarne i punti per essere intesi, non volendo Noi far un Volume in addurne tutte le prove, che sono assai note à chiunque è versato nella materia.

C A P. I.

Ognuno sà, che la Contea d'Asti non è mai stata sottoposta al temporale Dominio de Sommi Pontefici; era anticamente soggetta all' Impero Romano, e nel partaggio, che ne fece Theodosio il Grande fra Arcadio, ed Onorio suoi figliuoli, fu coll'Italia assegnata à quello d'Occidente, è stata poscia invasa da Barbari, indi dominata da Longobardi, e nel Secolo ottavo conquistata dall'Armi di Carlo Magno, il quale sulle rovine del Regno Lombardico rialzò l'Impero d'Occidente, ed unitavi l'Allemagna, la Francia, l'Italia, ed altri Paesi, rinovò co'gl'Imperadori d'Oriente l'antica divisione de due Imperj.

Non sappiamo però perche l'Autore della Scrittura contraria principij à dire, ch'el Papa è Primate, ed Ezarca d'Italia,

3
lia, poiche s'egli infese parlare dello Spirituale, Noi anzi lo riconosciamo come Primate di tutto il Cristianesimo, e veneriamo nel Vicariato di Cristo il Supremato del suo Apostolico Ministero, ma nel temporale non troviamo, che la S. Sede abbia giammai avuto il Dominio dell'Italia, ma solamente quello dello Stato Romano, ve Provincie colà adiacenti, senza che nelle altre, fra le quali è l'Asteggiana, abbia giammai avuto l'Esercizio dell'Éarcato, ò d'altra Dominazione; e quindi gl'Asteggiani nell'anno 1309. dichiararono, ch'erano stati in ogni tempo soggetti, e volevano essere in eterno fedelissimi à Cesare, al quale rinovarono à 15. di Novembre il giuramento perpetuo di fedeltà, ed ubbidienza.

C. A. P. I. I.

EBbe la Chiesa d'Asti dalla Munificenza degl'Imperadori il dono di molti Feudi, ma non il Supremo Dominio d'alcuno d'essi, poiche questo fu sempre riservato all'Impero.

E primieramente è noto, che gl'Imperadori non potevano trasferirlo ne' Vescovi d'Asti; imperòche i Principi, salvo per il pubblico bene così esiga la necessità, ò richieda il vantaggio della Corona, non possono alienare dalla Suprema loro potestà, e ceder ad altri alcuna delle Provincie, Città, ò Luoghi de loro Stati, poiche hanno il pieno esercizio, ma non la proprietà del Sommo Impero, per poterne spogliare se stessi, ed i loro Reali Successori, ne in ciò è diverso da quello de Scrittori Politici il sentimento degl'Ecclesiastici.

Vediamo, che lo Scrittore della Corte di Roma, conoscendo, che questo principio pone, come si suole dire, la Falce alla radice, e fa cadere da se tutto ciò, ch'egli poteva mai allegare à suo favore, ricorre ad un Privilegio, che dice, essere speciale della Chiesa Romana, e propone, che possa ogni Sovrano esercitando liberalità à beneficio della medesima transferirle, anche per mero dono, l'alto Dominio de

4
de' suoi Paesi, quantonque ne restino spogliati i successori, à quali s'appartiene, ò per diritto di Sangue, ò per Legge del Regno, e ciò perche non sia convenevole, che dipenda da un Principe del Secolo il Papa, Capo del Cristianesimo; come però i Feudi, de quali trattiamo non furono donati à Sommi Pontefici; ma bensì alli Vescovi d'Asti, questo, ch'egli dice, Privileggio della Chiesa Romana, non aveva che fare nel nostro caso, onde poteva risparmiare quella sua diffusa allegazione d'Autori, e di riflessi, come non appartenente à questa materia; Noi pertanto, che abbiamo stabilito di scrivere precisamente su'l soggetto della nostra pendenza, stimiamo di prescindere da tutto quello, che potrebbe inutilmente trattenerci fuori de' limiti della medesima, e per conseguenza dal punto averfariamente eccitato, perche non avemo à trattare in verun modo di esso, e quando fuffimo nel caso di rispondere alla detta Allegazione, lo fareffimo in forma, che spianerebbe totalmente la difficoltà, e riproponendo ciò, che non può dal Camerale negarsi, ed è, che la Chiesa d'Asti è quella, la quale ebbe dalla mano liberale degl'Imperatori la donazione di questi Feudi, accenniamo, per porre sempre più fuor d'ogni dubbio la giustizia della nostra Causa, che ammettono quelli medesimi, i quali scrissero per la Sede Apostolica, che quando la donazione è fatta ad una Chiesa minore, non è valevole à trasferirle il Supremo Dominio, per non adattarsi a Vescovi, ed altri Prelati inferiori il riguardo di non sottoporli nel temporale a' Sovrani; e maggiormente ciò hà luogo, allorchè l'atto non contiene apertamente la cessione della Sovranità, mentre non si ricerca di più, perche s'abbia per riservata al Principe donatore.

Lo Scrittore della Camera Apostolica stretto dalla ragione, e dall'autorità di tanti insigni Giureconsulti, e Porporati, fra i quali lo stesso Cardinale De Luca, nel suo Discorso 60. de Feud., il quale vidde, e provò, che non avevano fondamento le Consultazioni di Gio. Battista Spada Avvocato di quella

quella Corte, ricorre ad un altro appiglio, e propone, che la Chiesa Romana, avendo il supremo Dominio di tutte l'altre, trae à se le giurisdizioni, che ad esse si concedono, ed in questo modo ne acquista l'indipendenza, come se fossero donate alla S. Sede medesima, alla quale perciò si devolvono tutte le appellazioni de Giudicati delle Curie Ecclesiastiche.

Mancano però ne suoi principij queste mal fondate considerazioni; ed oltre che vi resisterebbe sempre la distinzione, che fanno gli stessi Scrittori Ecclesiastici fra la Chiesa Romana, e le minori, per discernere se il dono de Principi portò seco la Sovranità, non è vero, che la pienezza dell'autorità Pontificia gionga fino ad un vero Dominio, e possesso delle cose appartenenti all'altre Chiese, poiche diffinirono i Sacri Concilij, ed insegnarono i Santi Padri, che ne ha solamente una Podestà direttiva, e dispensativa, e se v' impone Tributi, Decime, & altre Contribuzioni, non usa d' alcun Diritto di proprietà, che certamente non gl'appartiene; ma riscuote questi Sussidij per una convenevole retribuzione della cura, e sollicitudine Pastorale, che Dio le commise sopra tutte le Chiese; onde solamente per una qualche urgenza della Chiesa universale, può il Sommo Pontefice col consenso del Vescovo disporre de' loro Beni, e questa sussidiaria, ed accidentale facoltà, deriva puramente da una specie di Dominio di protezione, ed economia, ch' ha la Santa Sede sopra l'altre Chiese, alle quali però è sempre riservato quello di proprietà, e di possesso.

Quindi è noto alla Corte di Roma, che per quante donazioni di Città, di Castelli, di Terre, e di Luoghi abbino avuto da Sovrani le Chiese del Mondo Catolico nella Spagna, nell'Allemagna, nella Francia, nell'Italia, e nel medesimo Regno di Napoli, ch'è Feudo Ecclesiastico, mai la S. Sede ha preteso d' esercitarvi il Supremo Dominio, ma tutte dipendono nel temporale da Principi, e si devolvono alli Tribunali di essi, e non alla Curia Romana le appellazioni.

E non si pratica diversamente ne Feudi dell' Arcivescovado di

di Monreale, poiche in questi, ed in tutti gl'altri delle Chiese di quel Regno, la Gran Corte esercita la Regia Giurisdizione colle sue Regalie, com'è palese à tutti, e può l'Autore della Scrittura contraria, che n'addusse l'Esempio, vederne la Decisione, la qual è la quinta delle registrate da Cutellio al Tom. secondo.

E certamente non era mai verisimile, che gl'Imperadori, e gl'altri Sovrani avessero voluto creare tante Sovranità da se indipendenti, composte di pochi, e molte d'un solo Luogo, sparse in diversi Paesi, e nel concentrico de' loro Dominij, che sarebbero state l'origine di mille perturbazioni pregiudiziali al loro governo, ed al pubblico bene, come ben rifletteva il medesimo Cardinale De-Luca nel citato Discorso.

Sù questi principij, i quali più non si controvertano fra gl'Uomini di qualche erudizione, sarebbe assai bene stabilito il Supremo Dominio della Corona di Savoja ne Feudi donati alla Chiesa d'Asti, non solamente perche l'Impero, ch'ella rappresenta, non poteva esserne spogliato dagl'Imperadori, ma anche perche essi non lo trasferirono nella detta Chiesa.

Abbiamo osservato, che lo Scrittore della Camera Apostolica ne riferisce bensì gli Diplomi, ma ce li rappresenta ben diversamente da quello, che veramente contengono, onde abbiamo stimato di riportarne sostanzialmente la disposizione, persuasi, che tanto basterà per manifestare à chiunque ne veda il contenuto, l'indubitata nostra ragione.

Il più antico è quello dell'Imperadore Carlo III. delli 11. Gennajo 884., nel quale riflettendo, che siccome quanto più benignamente inclinava la sua clemenza ad udire le giuste dimande de' suoi Fedeli, tanto più venivano ad essere pronti, e costanti nel suo servizio, così essendole stato rappresentato, che le Carte, le quali contenevano le donazioni, ed oblazioni fatte alla Chiesa d'Asti dagl'Imperadori, Duchi, Marchesi, Conti, & altri divoti, erano state consumate dal Fuoco, quelle conferma à richiesta del Vescovo per un'effetto di Munificenza della sua autorità Im-

peria-

periale : concede altresì à quella Chiesa , ed à beni mobili , ed immobili già acquistati , ò che acquistarebbe in avvenire , ed alli Servi della medesima la sua protezione , e Salvaguardia , proibendo à suoi Ministri , ed Uffiziali di molestarla, ò pignorarne i Beni, perche l'esimisce del peso degl'Alloggi, ed altre pubbliche Contribuzioni, e comanda, che quel Vescovo non sia ricercato , ò in verun modo convenuto per qualunque fatto , e colpa del suo Antecessore , imponendo a' contraventori la pena di cento livre d'oro, la metà delle quali affegna al Fisco Imperiale, e l'altra à beneficio di detta Chiesa.

Questo Diploma chiarisce , che quanto possedeva la Chiesa d'Asti in quel tempo , non l'aveva ottenuto dalla liberalità de Rè Longobardi , come afferma lo Scrittore della Corte di Roma , ma bensì dalla Munificenza degl'Imperadori , e dalla mano divota d'alcuni Fedeli , ed àno ciò anche attestato i Sommi Pontefici Anastasio , & Adriano con le loro Bolle delli 3. Marzo 1153., e 20. Dicembre 1156. Non vi si parla però di giurisdizione , molto meno di Sovranità , che i Vescovi d'Asti certamente non avevano; anzi Hillilulmo , il quale nell'anno 876. governava quella Chiesa, intervenendo con altri Prelati Sudditi dell'Impero nella Sinodo Ticinese, dichiarò , che riconosceva nella Persona di Cesare il suo Supremo Signore , come riferisce Duchesne Tom. 2. Annal Francor. pag. 458. , e Goldast. Tom. 2. pag. 30. & 31. Confit. Imperial. , attestandone anche gl'Annali Bertiniani alla pag. 248. cap. 33. , ed il Baluzio Tom. 2. Capitular. Reg. Francor. tit. 48. pag. 238.

E' anche degno d'osservazione il modo , col quale l'Imperadore confermando quelle Concessioni usa dell'autorità sua suprema verso d'un Vescovo supplichevole , ed annoverato fra quei Fedeli all'Impero , i quali colla prontezza , e costanza de' suoi Servizj si meritavano gl'effetti della sua Munificenza , e perciò ricevendolo sotto la sua protezione , e Salvaguardia Imperiale l'esimisce graziosamente dal pagamento de' pubblici pesi , lo che è un atto di Sovranità ; e poi il

anno

con-

condono d'ogni pena, nella quale fosse caduto il suo Antecessore, prova apertamente la fuggezione, e dipendenza di que' Vescovi dal Supremato dell'Impero, al Fisco del quale s'apparteneva la metà delle multe imposte a' Contravventori, lo che prova la competenza del Supremo Dominio secondo l'osservazione di Monsignor Saccagna alla pag. 8., 15., e 23. della sua disertazione istorica su Comachio, e di Monsignor Fontanini ambi Scrittori della Corte di Roma nella sua difesa seconda di Comachio pag. 149.

L'Imperadore Ludovico IV. considerando anch'egli nel suo Diploma delli 18. Giugno 901., confermato con altro delli 26. Febbrajo 902., ch'era costume della Maestà Imperiale d'accondiscendere benignamente alle Suppliche de' suoi Fedeli, per renderli più divoti, ed ossequiosi nella loro fedeltà, dona al Vescovo Eilulfo suo molto diletto la proprietà della Corte di Baienne, ed i Castelli, e Terre pubbliche del Contado Bredolense, proibendo a' suoi Ministri, ed Uffiziali di molestarlo, o spogliarlo del possesso di quelle cose, se non giudicialmente, e giustamente.

Benche questo Diploma non contenga alcuno de' Feudi che sono in contesa, vi si scorge però, ch'el Vescovo d'Asti ha gli stessi trattamenti di Suddito, e per contrasegno che l'Imperadore riteneva su d'esso il suo supremo Dominio, comanda bensì, che non sia turbato nel possesso de' Feudi donatili, ma lascia aperti i suoi Tribunali per esservi convenuto, e giudicato.

Lo stesso Imperadore per altro Diploma delli 10. Giugno 906. concede a quella Chiesa la Terra, e Bosco di Celle, mosso; com'Egli dice, dal desiderio di beneficiare le Chiese, le quali erano sotto il governo del suo Impero; onde lasciò chiaramente divisa in quest'atto la suprema Podestà, che aveva su quella d'Asti.

Ebbero i Vescovi d'Asti anche ricorso alli Rè d'Italia Berengario, ed Ugone negli anni 904., e 926., e ne impetrarono l'assenso Regio, e conferma di tutti gl'acquisti fatti dalla loro Chiesa, e l'immunità per i suoi Beni, ed Uomini, onde

9
onde riconobbero con questi due atti, e manifestarono sempre più la loro dipendenza, e fuggezione.

Il Vescovo Pietro ad esempio degl' altri implorò pure nell' anno 992. 19. Luglio da Ottone Rè de Romani la conferma di tutto ciò, che possedeva la sua Chiesa, ed altresì ottenne, che gl' Uomini delle Terre dipendenti da Essa fossero convenuti avanti il suo Tribunale, e che averebbe la ragione di succedere à quelli, i quali morirebbero senza legittimi Eredi.

Quest' atto mostra chiaramente, che i Vescovi d' Asti non avevano in quel tempo l' esercizio di veruna Giurisdizione, non che quello del supremo Dominio, onde non succedevano alle Eredità, le quali si devolvono a coloro, ch'anno il privilegio del Fisco.

Ottone il grande per altro Diploma delli 20. Maggio 969. permise al Vescovo di potere fabbricare Castelli, Torri, e Fortezze, e stabilire un Mercato in cadun' anno nel luogo ivi assegnato per impiegare i Diritti, che ne riscuoterebbe a beneficio della Chiesa di S. Dalmazzo, secondo che già le avevano concesso i Rè d' Italia Adalberto, e Berengario li 23. Maggio 954.

La facoltà di fabbricare Fortezze non è un contraffegno di Sovranità, poiche questo Privilegio vien' anche accordato da Principi a loro Sudditi, come appunto fù da Federico I. concesso nella Pace di Costanza alle Città d' Italia soggette al suo Impero, e da Federico II. a quella d' Asti col suo Diploma dell' anno 1219., ed è noto alla Corte di Roma, che godono di questa prerogativa alcuni de suoi Vassalli dello Stato Ecclesiastico; l' uso però limitato di questa Regalia, e l' impetrazione dello stabilimento d' un Mercato in un sol luogo, maggiormente dimostra quanto fosse ristretta l' autorità de Vescovi d' Asti nelle sue Terre.

Osserviamo di più, ch' erano preposti a quella Chiesa dagl' Imperadori, come attesta Conrado nel suo Diploma delli 18. Giugno 1037., prerogativa, la quale non suole andare disgiunta dal carattere di supremo Signore nel temporale.

B

Enri-

Enrico III. per suo Diploma delli 26. Gennajo 1041. a contemplazione della gratia servitù reale dal Vescovo d'Asti conferma a richiesta d'Essò le donazioni fatte a quella Chiesa dagli Imperadori, e Rè, dal fù Vescovo Ulrico, ed altri divoti, contenenti molte Terre, e Castelli, fra i quali Tigliole, la Vezza, Piobesi, Montifello, Celarengo, Montaldo, San Stefano, Govone, e Plea, comandando, che non ne fosse spogliato da verun Ministro pubblico, salvo giustamente, ed in giudicio, con che riservò a suoi Magistrati l'autorità di giudicarlo.

Emanarono indi nell'anno 1093. dall'Imperadore Enrico IV. tre altri Diplomi di dono, e conferma d'alcune Terre, e Beni alla medesima Chiesa, e vi si legge, ch'Essa era sotto il supremo governo dell'Impero, onde Enrico dichiarò che vi riservava, e riteneva la sua giustizia, che vale a dire l'esercizio dell'alta giurisdizione Imperiale, come dottamente spiegò il detto Monsignor Fontanini nella cittata Difesa 1. Pag. 4. 6. 346. 353., e nella Difesa 2. Pag. 97. e 191., e nell'Istoria del Dominio della Santa Sede sopra Parma, e Piacenza Pag. 268. e 270.

Federico II. per Diploma del primo di Luglio 1153. esimendo gl'Uomini di Quarto dalle gravezze pubbliche, e confermando a favore della Chiesa d'Asti il dono d'un Diritto di Ripatico fattole dal Vescovo Gadulfo, nomina il Vescovo d'Asti suo Fedele, e Suddito dell'Impero.

E finalmente Enrico VII. per altro Diploma delli 5. Aprile 1311. confermò pure d'autorità Regia à richiesta del Vescovo Guido le Concessioni avute da quella Chiesa, annoverando fra gl'altri Feudi, oltre li contenuti nel Diploma d'Enrico III., Magliano, Cisterna, Poccapaglia, Santa Vittoria, Monteù, e Cossambra.

Pertanto è chiaro, che gl'Imperadori, ben lungi d'avere trasferito nella Chiesa d'Asti il supremo Dominio di questi Feudi, vi permisero solamente a Vescovi l'uso limitato d'alcune delle Regalie minori, e gli esimirono da pubblici pesi,

pefi, rifervando però à sé, ed all' Impero la Sovranità, che mantengono sempre, ed esercitorono con tanti atti, ch'abbiamo osservato ne' loro Diplomi, in ognuno de quali anno caratterizzati que' Vescovi, come loro Sudditi, e trattati que' Luoghi, come da sé dipendenti.

E' anche un contrafegno della fuggezione de Vescovi d'Asti all' Impero la sollecitudine, colla quale umiliavano le loro supplichevoli istanze al Trono degl' Imperadori per ottenere l'assenso, e conferma di que' doni medesimi, i quali emanavano dalla mano liberale de Sudditi; sicche ogni Vescovo l'ha quasi chiesta, ed impetrata dall' Imperadore Regnante, come appunto il Vassallo ricorre al suo Principe per l' Investitura, secondo la Legge del Fendo, la quale tanto maggiormente può adattarsi à questi atti, quanto che ne sudetti Diplomi è sempre notata la fedeltà, colla quale i Vescovi prestavano ossequiosi i loro servizj all' Impero; ed il carattere di Fedele significava negl' antichi Diplomi lo stesso, che Vassallo, e Suddito, come c' insegna il Medesimo Monsignor Fontanini nella detta Difesa di Comachio alla Pag. 62. 88. 89. 114., dove appoggia la suggezione di quella Città alla Santa Sede sopra le Bolle, e Diplomi, ne quali i Comachiesi furono nominati col titolo di Fedeli della Corte Romana, anzi che il sol Epiteto di Divoto contrafegni la dipendenza, e sentimento di chi scrisse per quella Corte nel Libro intitolato *Relatio jurium Sedis Apostolicæ in Civitatem Comaclensem* Pag. 101. ; e 110. ; Quindi nell' anno 1161. il Vescovo d'Asti, e quelli di Vercelli, e di Novara giurorono fedeltà all' Imperadore Federigo Barbarossa, ed in recognizione del loro Vassallaggio s' obbligarono di provvederle un numero di Soldati nella Città di Pavia, e mantenerli dal mese di Settembre fin' alla Pasqua di cadun anno, come scrissero Ottone, ed Acerbo fratelli Morena Autori contemporanei alla pag. 832. della lor Istoria *rer. laudens.* inferta nel tom. 1. *Scriptor. rer. Brunsvicem.*

Federico III. quando dichiarò i Milanefi nemici dell' Impero, e volle, che foſſero condannati nelle pene dovute alla loro fellonia, convocò in Bologna un Congresso di Principi, e di Prelati ſuoi Vaſſalli, e fra queſti fu anche chiamato il Veſcovo d' Aſti, come riferiſce Enea Silvio, che fu poſcia Papa Pio II. nella ſua Storia *rer. Frider. Imp.* pag. 23.

Nell' anno 1311. il Veſcovo d' Aſti preſtò omaggio, e giurò fedeltà ad Enrico VII., come atteſta Nicolò Veſcovo Botrontineſe nella ſua relazione del viaggio di detto Imperadore à Papa Clemente V., dal quale aveva avuto ordine di ſeguitarlo, impreſſa nel tom. 2. del Balluzio *in vita Papar. Avenionen.* pag. 1153.

Scriſſe altresì Monſignor Chieſa, citato dallo Scrittore della Camera Apoſtolica nella Cronologia de Veſcovadi d' Italia a' Cap. 12., ch' el Veſcovo Uberto Catena fu dall' Imperadore Federico II. chiamato nell' anno 1240. à militare per eſſo come ſuo Vaſſallo; e narra Ughellio nel Tom. 4. pag. 352. dell' Italia Sacra, ch' el Veſcovo Alrico in un' Iſtumento di donazione, che fece alla Chieſa di S. Aniano, parlando dell' Imperadore Enrico, le dà il titolo di ſuo ſupremo Signore.

l' Anno dunque gl' Imperadori ſempre mantenuto l' eſercizio del loro alto Dominio in queſti Feudi; e quantunque non poſſiamo oggidì riferirne tutti quegl' Atti, de quali l' antichità non ha tramandati à giorni noſtri i Documenti, le Storie però ne regiſtrarono i più eſſenziali, che provano in grado ſopr' eminente l' uſo delle Regalie maggiori, onde portano ſeco come appendici la preſunzione dell' altre.

Abbiamo il Diploma di Federico I. delli 15. Febbrajo 1159. ch' era veramente l' anno ſettimo del ſuo Regno, ed il quarto del ſuo Impero, eſſendo ſtato coronato in Roma l' anno 1155.; Queſt' Imperadore conferì à trè Cittadini d' Aſti il governo, e l' amminiſtrazione della Città, e delle Terre sì della Contèa, che del Veſcovado, coll' obbligo d' un'

annuo

annuo Tributo di 150. Marchi d'argento verso la Camera imperiale, ripartendone il pagamento in modo, che la metà fosse a peso della Città, e concorressero nell'altra le Terre della Contea, e della Chiesa; riservando altresì all'Impero il diritto del Fodro Regale, il quale era una di quelle contribuzioni, che si pagavano in ricognizione della Sovranità, quando gl'Imperadori venivano in Italia, per il mantenimento dell'Armata Cesarea, come una specie d'Annona Militare.

Contro questo Diploma, il qual'è molto stringente, contenendo un pieno esercizio di supremazia ne Feudi Ecclesiastici dell'Asteggiana, lo Scrittore della Camera Apostolica ha ricercate molte opposizioni per farne vacillare la fede, o debilitarne la prova, ma ben ponderate non offendono la verità, nè diminuiscono punto dell'autorità di quell'atto.

E primieramente non osta, che la Città d'Asti cinque anni prima fosse stata devastata da Federico medesimo, poi che fu indi ristorata da suoi Cittadini, e nell'anno 1159. non era ribelle all'Impero; anzi essendo intervenuto a nome d'essa il Vescovo Anselmo nel Congresso di Roncalia, dove si trattava la riconciliazione delle Città di Lombardia coll'Imperadore, cominciò egli ad usare clemenza verso quella d'Asti, e confermòle col narrato Diploma l'esercizio di molte delle Regalie, per la ricuperazione delle quali s'era mosso contro tutte le altre Città d'Italia.

Non si nega, che Federico abbia avute gravi contese con Papa Alessandro; ma non perciò il suo Diploma fu un'attentato d'usurpazione pregiudiziale alla Chiesa; perche conviene rimirare non tanto la circostanza del tempo, quanto la giustizia dell'atto, ch'era per se stesso legittimo, emanando da quella Suprema Podestà, che l'Impero aveva sopra que' Feudi; oltre di che è da notarsi ch'el Scisma, il quale fu l'origine della rottura dell'Imperadore con la S. Sede, cominciò solamente verso l'anno 1164., e così molto tempo dopo la concessione del suddetto Diploma seguiva nell'

nell'anno 1159. ; quando Federico versava con mano liberale i suoi Doni in Seno alle Chiese ; e non solamente non è poi stato da esso rivocato, ma fu eziandio confermato da Ottone IV. per altro delli 13. Giugno 1210. , nel quale eziandio intervenne Guidotto Vescovo d' Asti .

Non è poi vero, che nell' anno 1155. Federico avesse ceduto al Vescovo d' Asti i diritti dell' Impero sù quella Città, come accenna lo Scrittore della Corte di Roma, potendo egli osservare dagli stessi Storici, che cita, e dall' Ughellio al tom. 4. pag. 1048. dove ne riporta il Diploma, che non fu il Vescovo d' Asti, ma quello di Torino, il qual ottenne dall' Imperadore questa Concessione sopra la Città di Torino, e non sù quella d' Asti, all' insaputa però del Conte Umberto di Savoja, che vi si oppose, onde questo fatto non appartiene alla materia, che trattiamo.

Ritornando dunque alla narrativa degl' atti, con i quali gl' Imperadori esercitarono il loro Supremo Dominio nelle Terre dell' Asteggiana, non solamente Federico I., ed Ottone IV., ma anche Conrado III., Enrico VI., Federico II., ed Enrico VII. negl'anni 1141. 1194. 1219. 1220., e 1310. vi stabilirono il regolamento Economico, e Politico, e confermarono à quella Contèa i suoi Privilegj con i Diplomi emanati dalli loro Predecessori, onde rinovarono anch' essi quello di Federico I. delli 15. febbrajo 1159.

Indi nell' anno 1313. alli 22. febbrajo il detto Imperadore Enrico VII. donò al Serenissimo Conte di Savoja Amedeo il Grande la Città, e Contèa d' Asti, colle sue Terre, Luoghi, Distretti, e Giurisdizioni, fra i quali erano certamente compresi i Feudi di quella Chiesa, come Terre di detta Contèa ; ed in prova di ciò Enrico per Diploma delli 17. Giugno del medesimo anno, comandò al Vescovo di dover dar mano, ed assistenza al detto Conte di Savoja per pigliarne il possesso, sotto pena della sua indignazione, per contrafegno, che dipendea dalla Suprema Podestà dell' Impero ; ed in oltre questo Diploma maggiormente spie-

ga la mente di quello dell'anno 1311., ed apertamente dimostra, che Cesare confermando alla Chiesa d'Asti il possesso de suoi Castelli, ritenne sopra di essi quell'alto Dominio, che i suoi Predecessori avevano a sè riservato, ed egli esercitò sul Vescovo con quest'atto.

Nell'anno poi 1342. mossi gl'Asteggiani dalla vicinanza, e potere di Luchino Visconti Signor di Milano, le consegnarono il governo della Città, e sue Terre dipendentemente però dal Supremato dell'Impero, dal quale Gio. Galeazzo suo figlio ottenne negl'anni 1355. e 1382. il Vicariato di quella Contèa, ed i Sindaci della Città nel 1379. le giurarono fedeltà, ed ubbidienza tanto à nome d'essa, che di tutte le Terre del suo distretto, fra le quali erano in conseguenza comprese quelle del Vescovado, che colla solennità di quest'atto riconobbero nella persona del Duca di Milano il Supremo Dominio dell'Impero.

Nell'anno 1386. à dì 27. Gennajo il detto Duca assegnò in Dote a Valentina sua figlia, Sposa del Duca di Turronia la Città d'Asti colle sue Terre, fra le quali nominò specialmente molte di quelle della Chiesa, che dipendevano come tutte le altre dal suo Vicariato Imperiale.

Venne poi la Contèa d'Asti alle mani di Francesco I. Rè di Francia, ed egli v' esercitò pure la Sovranità, mentre nell'anno 1516. v' impose una contribuzione, e comandò, che concorressero al pagamento anche i Feudi del Vescovo suo Fedele, e Consigliere.

C A P. I I I.

L Imperadore Carlo V. per suo Diploma delli 3. Aprile 1531. investì la Duchessa Beatrice Sposa di Carlo III. Duca di Savoja, e li di lei Reali Discendenti della Contèa d'Asti, e di tutte le Città, Terre, Ville, Castelli, Luoghi, Giurisdizioni, Regalie, Diritti, e pertinenze della medesima, comandando a tutti i Sudditi, e Vassalli dell'Asteggiana di prestar omaggio, giurare fedeltà, & ubbidienza ai Duchi di Savoja come a loro veri Signori, e Conti d'Asti, ed a 19. Maggio 1531. la Duchessa ne prese il possesso.

Per

Per altro Diploma delli 20. Novembre di detto anno l'Imperadore per maggiormente favorire la Reale Casa di Savoja coll' ampliazione di doni, e prerogative, le conferì il Vicariato Imperiale perpetuo sovra quella Contèa colla medesima autorità, che vi aveva l'Impero, e con il pieno esercizio di tutte le Regalie appartenenti al supremo Dominio di esso, indi nell' anno 1555. ampliòlo a tutte le Diocesi de Dominij della Corona, fra le quali fù specialmente compresa quella d' Asti, con dichiarazione, che potessero i Duchi di Savoja esercitarvi quella stessa suprema Podestà, che vi esercitavano, e vi potevano esercitare gl' Imperadori, ed in questo istesso modo fù poi confermato da Ferdinando I. per altro Diploma delli 6. Marzo 1562., con ordine a' Vescovi, ed altri Prelati d' osservarlo, e d' ubbidirvi.

Per tanto chiunque legge questi Diplomi, osserva, e vede, che non àno fondamento le opposizioni eccitate sù questo punto dall' Autore della Scrittura contraria.

E primieramente è chiaro, che gl' Imperadori coll' Investitura, ò Vicariati Imperiali trasferirono pienamente nella Real Casa di Savoja la Sovranità di questa Contèa coll' uso di tutte le Regalie, e quantunque abbiano riservato all' Impero quel Supremato, e Vassallaggio, che i nostri Sovrani, e tutti gl' altri Principi, e Vicarij Imperiali riconoscono negl' Imperadori, questa riserva però non diminuisce punto della loro autorità nell' esercizio di quella Podestà suprema, della quale sono investiti in modo, che rappresentano i medesimi Imperadori.

E' pure fuori d' ogni dubbio, che l' Investitura, ed il Vicariato di Carlo V. abbracciando universalmente tutte le Città, tutti i Luoghi, tutte le Terre, Castelli, e Giurisdizioni dell' Asteggiana, comprendono i Feudi Ecclesiastici, che sono membri, ed una parte di quella Contèa; onde non possono essere considerati diversamente dagl' altri, che non vi sono nominati, se non genericamente, e sotto il medesimo nome di Terre d' Asti; oltre di che questi Feudi Ecclesiastici

fici farebbero poi sempre incontrovertibilmente compresi nell'altro Vicariato emanato dallo stesso Imperadore Carlo V. nell'anno 1555., e confermato da Ferdinando nell'anno 1562. come Terre della Diocesi d'Asti.

Finalmente è noto à tutti quelli, che sono mediocrementemente versati in questa materia, che i Vicariati Imperiali, li quali sono stati stabiliti dalle Leggi fondamentali dell'Impero, e vi anno universalmente la loro osservanza, non portano con sé l'alienazione, e scissura del Supremato di esso, sicchè il Paese consegnato al Governo del Vicario Cesareo venga ad essere separato dal corpo dell'Impero, poichè vi ritiene sempre il suo alto Dominio, e quella Provincia, la quale ne dipende, è membro, e stato del medesimo; onde il Vicariato Imperiale altro non è, ch'una partecipazione di Sovranità comunicata ad un Principe, il quale nell'esercizio di essa rappresenta l'Impero.

E' vero, che i Sommi Pontefici non hanno riconosciuto il Vicariato emanato da Carlo V. sopra la Diocesi d'Asti; ma è anche verissimo, che questa ricognizione non accresce, ne diminuisce punto della forza di esso, che tutta deriva dalla suprema autorità Imperiale, la quale nel temporale è indipendente dalla Pontifizia; e farebbe cosa nuova, che in oggi si proponesse, che tanti Vicariati Imperiali non debbano più avere la loro osservanza, se non quando saranno dalla Corte di Roma approvati.

Quanto poi all'esempio del Conte di Zeringhen addotto dallo Scrittore della Camera Apostolica, per inferire, che il Vicariato Imperiale non dà l'esercizio del supremo Dominio, già vi abbiamo bastantemente risposto, con avere quà sopra stabilito chiaramente il contrario, onde soggiungiamo solamente, che questo è uno delli appigli ricercati dalli Difensori della rivolta di Geneva, confutato però da quelli, che scrissero per la Santa Chiesa, e per la Real Casa di Savoia, come può ogn'uno osservare dal Libro in stampa intitolato

L'extirpation de la Rebellion, ou declaration des motifs que le Roy a d'abandonner la protection de Geneve, pag. 144., e 462.

Ed à riguardo di Carlo V., quest' Imperadore ben lungi d'aver mai favorito il Vescovo di Geneva con una dichiarazione contraria alle ragioni della Corona di Savoja, scrisse nell'anno 1525. à 17. di Novembre al medesimo Vescovo, che non poteva maggiormente tollerare la di lui renitenza nel non voler prestar il dovuto omaggio al Duca di Savoja, come Vicario Imperiale, comandandole di giurarle fedeltà, ed ubbidienza, e nell'anno 1530. per Diploma delli 13. Marzo confermò à favore di detto Duca il Vicariato Imperiale sopra la Città, e Diocesi di Geneva, coll'esercizio di tutte le Regalie, derogando eziandio à qualonque Privilegio, che avesse quel Vescovo ottenuto à pregiudizio di detto Vicariato; ed ecco la fede, che merita Varillas Autore poco veridico, e mal affetto alla Real Casa.

C A P. I V.

Ripigliando dunque la narrativa degl'atti, con i quali i Duchi di Savoja anno sempre mantenuto in questi Feudi il supremo Dominio, che loro spetta, come Conti d'Asti, e come Vicarij perpetui dell'Impero, doppo che ne prese il possesso la Duchessa Beatrice, abbiamo, che nell'anno 1540. la Città, e Terre dell'Asteggiana, compresevi quelle del Vescovato pagarono al Duca Carlo III. un donativo in ricognizione della sua Sovranità, e concorrevano generalmente in que'tempi à tutte le contribuzioni, che furono imposte per l'esigenza del Pubblico, e specialmente dall'anno 1535. fin' all'anno 1551., essendosene stabilito il ripartimento in modo, che i trè quinti cadevano à peso delle Terre della Chiesa.

Rientrato poi ne suoi Stati il Duca Emanuele Filiberto doppo la Pace di Cambresy, giurorono ad esso la fedeltà, ed ubbidienza anche questi Feudi Ecclesiastici, cioè le Comunità, ed i loro Vassalli, e nella generale imposizione del

Tasso

Tasso dell'anno 1565. furono pure queste Terre comprese , e sono sempre state trattate come tutte le altre Tributarie della Corona .

I nostri Magistrati anno conosciuto nelle Cause d'appello di quelle Terre, e ne sono registrati negl'Archivj del Senato i Giudicati d'ogni tempo; che se la Curia Romana avesse tratto a se la cognizione di qualche pendenza, ò ve ne fosse stata da litiganti portata l'istanza, cid sarebbe accaduto all'insaputa de nostri Magistrati, alla giurisdizione de quali non averebbe potuto recare pregiudizio il fatto de Terzi, e maggiormente, perche Noi abbiamo l'esercizio universale del supremo Dominio, il quale per se stesso prepondera à qualunque atto perturbativo, e vi toglie tanto più la forza, quanto che gl'attentati contrarj saranno stati ben rari, e clandestini, prevalendo sempre ad essi un giusto Titolo con un vero possesso.

E perche pare, che lo Scrittore della Corte di Roma insista maggiormente colle sue opposizioni sulle Terre di Cortanze, e Cortanzone, Cisterna, Montafia, e Tigliole per avervi la Camera Apostolica posta la mano, à pregiudizio però delle Chiese di Torino, e d'Asti, e senza offesa del supremo Dominio de nostri Sovrani, perciò rimmostraremo abbondantemente, e colla stessa chiarezza, che queste non devono essere considerate diversamente dall'altre, poiche ogn'una d'esse è indubitatamente compresa nell' Investitura della Contea d'Asti, nel Territorio della quale si ritrovano tutte, e sottoposta alli Vicariati Imperiali, che ha la Reale Casa di Savoia sopra le Diocesi di Torino, e d'Asti.

E principiando da quella di Cortanze, questa Terra è dell' Asteggiana, e come tale fu annoverata fra le dipendenti da quella Città ne Statuti formati da essa nell' anno 1379., fu scolpita nelle Mura della medesima, perche concorrevà al mantenimento di esse, e descritta nel Contratto dotale della Valentina, e nell'anno 1610. si sottomise al pagamento del

Tasso.

C 2

In

In oltre Cortanze è uno delli 17. Castelli, che sono Feudi del Vescovo d'Asti, il quale ne ha date le Investiture sin' all' anno 1570., ed in conseguenza è anche compresa nel Vicariato Imperiale di quella Diocesi.

La Camera Apostolica ha indi voluto traer à sè l'esercizio del diretto Dominio del Vescovo, e disporre del Feudo; ma quest'atto fù bensì pregiudiziale à quella Chiesa, e contro la mente della Santa Sede medesima, la quale per Bolla delli 16. Maggio 1153. di Papa Eugenio III. dichiarò, che Cortanze, e gl'altri Feudi di questo Vescovado restarebbero ad esso perpetuamente uniti, e non potrebbero mai esserne separati, perche farebbe defraudare la mente del Donatore, e violare la Legge del dono.

A riguardo però della Corona di Savoja, il suo supremo Dominio non è stato, nè poteva esserne pregiudicato, poiché ritiene sempre dipendente da sè il diretto di quella Chiesa, ò venga questo esercitato dal Vescovo, ò se lo attribuisca la Corte Romana. Et ciò è tanto vero, che quando nell'anno 1446. à dì 13. Agosto il Papa Eugenio IV. ad istanza del Marchese di Monferrato investì la Casa Pellettis della quarta parte di Cortanze, che già la teneva dal Vescovado d'Asti, dichiarò, che questo Castello era sotto al temporale dominio di detto Marchese, il quale se n'era impadronito nelle Guerre in tal tempo seguite.

Quella di Cortanzone è anche registrata negl'antichi Statuti della Città d'Asti, fù descritta nelle Muraglie della medesima, e nell'Istromento di Dote della Valentina, prestò nell'anno 1556. con il suo Vassallo il giuramento di fedeltà al Duca Emanuele Filiberto, contribuì nell'anno 1533. al pagamento del donativo fatto alla Duchessa Beatrice, ed à quello, che fù imposto nell'anno 1663. per il maritaggio del Duca Carl' Emanuele II., nell'anno 1611. si sottomise, come tutti gl'altri Feudi Ecclesiastici dell'Asteggiana, al pagamento del Taslo, ed augumento di esso, che ha poi sempre

pre pagato, concorrendo anche à tutti li pesi ordinarj, e straordinarj, Gabelle, ed altre pubbliche contribuzioni.

Pertanto anche questo Feudo è de compresi nell' Investitura, e nel Vicariato Imperiale della Contèa d' Asti, e la Reale Casa di Savoja ne ha non solamente un giusto titolo, ma altresì un antico possesso.

Quella di Cisterna è pure contenuta negli antichi Statuti della Città d' Asti, la quale vi esercitava la sua Giurisdizione; è anche Feudo di quel Vescovato, al quale fù donata dagli Imperadori, come abbiamo osservato nel Diploma d' Enrico VII. delli 5. Aprile 1311. ; ed i Vescovi ne diedero l' Investiture fin' all' anno 1516.

Nell' anno 1565. il Duca v' impose il Tasso, al pagamento del quale ancor in oggi concorre, ed ha sempre contribuito à tutte le gravezze d' Alloggi, d' Annona militare, e Quartieri d' Inverno; e nel Trattato di Pace seguito nell' anno 1559. fra la Corona di Francia, e quella di Savoja fù stabilito, che Cisterna sarebbe restituita al Duca Emanuel Filiberto, ed in esecuzione di esso ne fù preso à nome di S. A. il possesso.

Il possesso, che pretende averne la Camera Apostolica, non è legittimo, e non solamente non è mai stato riconosciuto da nostri Sovrani, e da suoi Magistrati, ma vi fecero le loro giuste opposizioni i medesimi Vescovi, e singolarmente Monsignor Gaspare Capris, quando nell' anno 1559. Torquato Forto voleva prenderne l' Investitura da Papa Pio IV. ; anzi il Promotore della Mensa ne pretese la caducità, e chiamatolo avanti il Vicario generale, proposè trà l' altre cose, che quel Feudo dipendeva unicamente dal diretto Dominio del Vescovo, e dal Supremato dell' Impero; fù poi dal Duca Emanuel Filiberto delegato il Vicario del Governo d' Asti, per diffinire la Lite promossa dalla Casa Pellettis contro Torquato Forto, e Gio. Francesco della Rovere, per essere reintegrata nel possesso d' una parte di questo Feudo; & quanton-

que

que questi ottenessero da Roma un Rescritto d' inibizione al medemo Vicario d'ingerirsi in quella Causa, il Duca però per suo Diploma 3. Ottobre 1560. mandò al Delegato d'ordinare alli medemi la rivocazione dell' attentato sotto le pene ivi prescritte, & reasfanta indi la Causa avanti il Senato, avendo il detto Forto opposta la declinatoria del foro, fu per Arresto delli 15. Aprile 1562. circofscritta l'istanza, e condannato l' oppositore nelle spese.

Ma quand' anche i Vescovi d' Asti avessero acconsentito à questo spoglio, ed i nostri Sovrani, e Magistrati non vi avessero fatte le loro opposizioni, la Corte Romana non averebbe potuto trarre à se, che quel medemo *Jus*, il quale spettava al Vescovado, cioè il diretto Dominio sottoposto al Supremo della Corona di Savoja.

Quella di Montafia è altresì annoverata frà le Terre dipendenti dalla Città d' Asti negl' antichi Statuti della medesima, e per prova, che vi esercitava la sua Giurisdizione, nell' anno 1443. quella Comunità, ed otto de suoi Vassalli furono dal Podestà d' Asti condannati nella pena di lire cento Astesi per caduno, per avere contro gl' ordinamenti di detta Città ricoverati alcuni malviventi.

In oltre Montafia è Feudo della Chiesa di Torino; il Vescovo Teodino ne diè l' Investitura nell' anno 1302. à certi Perrono Giacomo, e Roggero; l' Arcivescovo della Rovere nell' anno 1577. à Lelio suo Nipote; e nell' anno 1591. à Francesco Sfondrato.

I Sommi Pontefici anno ciò anche riconosciuto: Gregorio XIV. per sua Bolla del primo Ottobre 1591., approvando l' Investitura datane da Monsignor della Rovere, dichiarò, che Montafia dipendeva, come Feudo perpetuo, dalla Chiesa di Torino; Alessadro VII. conferendo à Monsignor Beggiamo l' autorità di potere permetterne la vendita al Marchese Sfondrati, protestò, che con quell'atto non intendeva di pregiudicare all' Arcivescovado, interponendo il suo
 assen-

assenso per rimovere solamente l'ostacolo della Bolla d'Urbano VIII., la quale proibisce l'alienazione de Beni Feudali delle Chiese inferiori senza l'approvazione Pontificia; e quindi l'Arcivescovo ne permise la vendita per Viglietto delli 20. febbrajo 1666., e ne investì l'ultimo di Dicembre il Marchese di Pianezza acquiretore del Feudo, riservandone alla sua Mensa il diretto Dominio, ed il Papa confermò bensì quest' Investitura per atto delli 4. Aprile 1667., ma in quanto fosse vantaggiosa alla Chiesa di Torino, e senza variazione, ò alterazione delle precedenti.

Pertanto il supremo Dominio di Montafia è della Corona di Savoja, per essere una delle Terre comprese nell' Investitura della Contea d'Asti, ed altresì nel Vicariato Imperiale, che anno i nostri Sovrani sopra tutti li Feudi dell' Arcivescovado, e Diocesi di Torino, riconosciuto, ed approvato dagli istessi Sommi Pontefici.

Guglielmo Rè de Romani per suo Diploma delli 11. delle kalende di Giugno 1252. comandò al Vescovo, ed al Capitolo di Torino di giurare la fedeltà, ed ubbidire al Serenissimo Conte Tomaso di Savoja, al quale donò la sovranità della Città, e della Diocesi, con i Feudi, che ne dipendevano, e Papa Innocenzo IV. per Bolla delli 5. delle kalende di febbrajo 1253. approvò il Diploma del Rè Guglielmo.

Gl' Imperadori Carlo IV., Massimiliano I., Carlo V., e Ferdinando I. con i loro Diplomi delli 21. Luglio 1356., 15. Ottobre 1503., 3. Maggio 1520., 16. Novembre 1555., e 6. Marzo 1562. concessero, e confermarono alla Real Casa di Savoja il Vicariato Imperiale perpetuo sopra tutte le Diocesi de suoi Stati, e specialmente sopra quella di Torino, col pieno esercizio del supremo Dominio dell' Impero, ordinando perciò a' Vescovi, ed altri Prelati di giurarle fedeltà, ed ubbidienza per i loro Feudi.

Questi Vicariati, benchè non fosse necessario, furono approvati dalli Sommi Pontefici Leone X., Clemente VII.,

e Gregorio XIII. , il quale per Bolla delli 30. Novembre 1570. mandò eziandio all' Arcivescovo di Torino, ed à Vescovi d'Agosta, e Nizza d'osservarli, e farli osservare.

E' dunque fuor d'ogni dubbio, che Montafia è compreso ne detti Vicariati, come Feudo dipendente in quel tempo dalla Chiesa di Torino; quindi tanto la Comunità nell' anno 1558. quanto i Vassalli negl'anni 1559., e 1560. giurorono fedeltà come Sudditi al Duca Emanuele Filiberto, che nell'anno 1565. v'impose il Tasso, e dal 1639. fin' al 1659. ha quel Luogo sempre foggiciuto al pagamento delle Contribuzioni, alle quali concorrevano tutti gl'altri per la difesa della Corona, e per atto delli 10. ratificato li 11. Ottobre 1716. ha riconosciuta la sua obbligazione di contribuire à tutti li pesi dello Stato.

La Camera Apostolica v'ha posta la mano solamente nell' anno 1672. avendone data l' Investitura di consenso dell' Arcivescovo, il quale se ne riservò i Laudemij, e caducità al Marchese di Pianezza, ma per conoscere l' insuffistenza di quest'atto pregiudiziale alla Chiesa di Torino, basta riflettere, che fin dall' anno 1577. avendo la Corte di Roma rivolte le mire à questo Feudo, quello ridusse alle sue mani per la morte senza Discendenti del Conte Ludovico di Montafia, ma s'oppose, come doveva, l' Arcivescovo della Rovere, e sulle sue rappresentanze Gregorio XIV. confiderando, che la S. Sede non poteva autorizzare quest' attentato, dichiarò con Bolla del 1. Ottobre 1591., che non era giusto, e rivocòlo.

Quella di Tigliole è pure della Contèa d' Asti, e fù nominata nel Diploma di Federico I. delli 12. delle Kalende di Marzo 1159. frà le dipendenti da quella Città nel trattato di Pace seguito nell' anno 1377. à dì 7. Luglio fra il Marchese di Monferrato, ed il Duca di Milano fù descritta fra le Terre sottoposte al Dominio di detto Duca, come Vicario Imperiale dell'

dell' Asteggiana, e la Città d'Asti deputòvi negl'anni 1441. e 1452. i suoi Giudici, come nelle altre Terre del suo Distretto, e Giurisdizione.

In oltre fu dagl' Imperadori donata alla Chiesa d'Asti, come prova il Diploma d' Enrico III. delli 25. Gennajo 1041., e benchè il Vescovo di Pavia ne investisse, non si sa come nell' anno 1435. Giovanni Solaro, questa medesima Investitura stabilisce, che Tigliole è sottoposta all' Impero, ad alli Conti d'Asti, che lo rappresentano; poiche nel giuramento di fedeltà del Vassallo fu riservato l' Imperadore, che ne aveva il Supremato, ed il Duca di Milano, che n'era stato investito.

Negl'anni 1558. 1559., e 1560. rispettivamente la Comunità, & il Vassallo giurorono fedeltà al Duca Emanuel Filiberto, il quale nel 1565. v'impose il Tasso.

La Camera Apostolica se ne impadronì nell'anno 1577. avendo, per la morte del già nominato Conte Ludovico, fatto ridurre quel Feudo, come devoluto al Papa, il quale non ne aveva mai avuto il diretto Dominio; e se il Vescovo di Pavia, ò quello d'Asti, al quale veramente s'apparteneva, si fosse opposto, come fece l'Arcivescovo di Torino per Montafia, le avrebbe il Sommo Pontefice resa la stessa giustizia.

E' però chiaro, che la Camera Apostolica attribuendosi sopra Tigliole quel *Jus*, che v'aveva la Chiesa d'Asti, ò eziandio quella di Pavia, non ha potuto sottrarre quel Feudo dal Supremo Dominio dell'Impero, dipendentemente dal quale lo possedevano le sudette due Chiese, ed in conseguenza la Reale Casa di Savoia ve n'ha l'esercizio, per essere una delle Terre della Contèa d'Asti, e perciò compresa nell'Investitura, e Vicariato Imperiale dell'Asteggiana.

C A P. V.

Con questa veridica, e convincente rimostranza abbiamo non solamente stabilita l'indubitata nostra ragione di Sovranità ne Feudi Ecclesiastici, de quali trattiamo, ma anche superate tutte le opposizioni, colle quali lo Scrittore della Camera Apostolica pretese di debilitare la forza degl' irrefragabili documenti, che manifestano per sé stessi la giustizia della nostra Causa; resta dunque, che vediamo il fondamento di quelli, che sono stati per parte della Corte Romana allegati.

Propone dunque lo Scrittore suddetto, che la Chiesa ebbe un giusto titolo di Sovranità per questi Feudi, e ne attribuisce l'Origine ad un Diploma del Rè Luitprando dell'anno 743. confermato, come dice, da Enrico III. nell'anno 1041. indi intrecciandovi una tronca relazione di quelli degl' altri Imperadori, che sono stati da Noi esattamente riportati, afferma positivamente, che con essi fu trasferito nella Chiesa ogni *Jus Regio*, e Supremo Dominio.

Ma il Diploma di Luitprando, che riferisce l' Ughellio, senza dire d'onde l'abbia desunto, è senza data di giorno, di mese, e di Luogo, accennandone solamente l'anno, ch'è quello della morte di quel Rè, dispone a favore del B. Evasio della Città di Sedula, la quale non ha che fare colli Castelli dell' Asteggiana, che sono il soggetto della nostra contesa, onde accenniamo solamente, che ne pur'è vero, che questo Diploma sia stato confermato da quello d' Enrico III., poichè non parla della Città di Sedula, ma d'un pezzo di Terra donato non dal Rè Luitprando, ma da un certo Librando alla Chiesa d' Asti.

E quant'agl' altri emanati dagl' Imperadori, e Rè d' Italia, doppo il ristabilimento dell' Impero d' Occidente a favore della detta Chiesa, abbiamo già apertamente mostrato, che ben lungi d' averle trasferito l' alto Dominio, anno quello

quello à sè riservato, ed eziandio esercito, e quindi ca-
 de da sè l'argomento, che si voleva dedurre dalla clausu-
 la [*de nostro, & Regni jure in jus, & proprietatem Astersis Eccle-
 siae omnino transfundimus, & delogamus*] imperdche tanti atti
 di Sovranità, con i quali v'è unita in que' Diplomi me-
 desimi, ben contrasegnano, che non vi significava l'alie-
 nazione del Supremato, ma solamente quella della proprietà
 delle cose donate; e quando i nostri Oppositori desidera-
 fero sù ciò un maggior appagamento vedano nell'Ughellio,
 dal quale anno desunti i loro documenti, quanti Diplomi
 Imperiali di concessione di Terre, di Castelli, e di Con-
 ttee, fatte à tante Chiese dell'Italia, fra le quali accenniamo
 quelle di Brescia, di Cremona, di Lodi, di Bergamo, di
 Tortona, di Novara, di Savona, e di Milano, anno la me-
 desima clausula, ed eziandio quando altro non contengo-
 no, se non il puro dono di Boschi, e Beni meramente
 rusticali, ed osserveranno di più, che que' Diplomi ema-
 norono con molto maggiori prerogative, ed espressioni più
 ampie, senza però che veruna di dette Chiese v'abbia mai
 esercitata la Sovranità, con che verranno ad essere tanto
 più persuasi, che molto meno può attribuirsi quella d'Asti,
 la quale ha un titolo, che ne porta seco eziandio una
 chiara esclusiva.

In secondo luogo la Camera Apostolica ha allegato d'ave-
 re in questi Feudi un'antico possesso, ed esercizio di Su-
 premo Dominio, che senz'altro titolo sarebbe stato vale-
 vole à prescrivere contro l'Impero.

Ma gli Atti, che ne accenna, si riducono poi à qual-
 che Investitura, che i Sommi Pontefici vollero dare di
 quelli di Cortanze, e Cortanzone, di Cisterna, Montafia,
 e Tigliole à pregiudizio delle Chiese, dalle quali dipen-
 dono, e non senza una giusta querella delle medesime,
 ed opposizione de nostri Sovrani, e de suoi Magistrati,
 anzi contro la vera mente della S. Sede, la quale aveva

dichiarato, che questi Feudi non potessero mai separarsi dalle Chiese, alle quali erano stati dall'Impero donati, come già osservammo.

E non solamente il Duca Emanuel Filiberto vi si oppose, ma anche il Duca Carl' Emanuel I. fece rappresentar dal Marchese Mutti suo Inviato al Papa Clemente VIII. il quale aveva donato ad un suo Nipote Montafia, ch'egli non voleva bensì opporsi alla grandezza della sua Casa, ma ch'avesse presente il riflesso, che la Sovranità di quel Feudo, e di tutti gl'altri dell'Asteggiana s'apparteneva alla Corona di Savoia, e però Sua Santità si compiacesse d'astenersi da tutti gl'atti, che potessero essere perturbativi della medesima, indi tutti gl'altri Principi anno sempre mantenuto illeso da ogni pregiudizio il loro Supremo Dominio, come maggiormente dimostreremo, e fra tanto riflettiamo, che quand'anche la Corte di Roma avesse potuto traer à sè quel Jus di darne le Investiture, che spetta alle Chiese di Torino, e d'Asti non potrebbe però mai attribuirvisi maggior ragione di esse, ed in conseguenza farebbero sempre questi Feudi soggetti alla Reale Casa di Savoia, ò sieno posseduti da Vescovi, ò vi pongano la mano i Sommi Pontefici, ed appunto parlando delle Investiture di Comachio date per più secoli dagli Imperatori ai Duchi di Modena sosteneva il detto Monsignor Saccagna alla pag. 117. della citata sua disertazione, che non erano atte à pregiudicare alla Sede Apostolica.

Questo è dunque quel Possesso legittimo universale, ed antico, col quale la Camera Apostolica vuol avere prescritto contro l'Impero, ma se l'Impero, e la Real Casa di Savoia, che lo rappresenta, anno in ogni tempo mantenuto l'esercizio del suo Supremo Dominio in queste Terre, se la Camera Apostolica vi s'intruse solamente per darne l'Investitura à pregiudizio de Vescovi, con tante opposizioni di quelle Chiese, de nostri Sovrani, e de suoi Magistrati, se
 -1b
 tol-

toltine questi atti di mero Fato non vi anno i Sommi Pontefici avuto l'uso di quelle Regalie maggiori, che sono il vero contrafegno della Sovranità, come ha mai potuto, chi scrive per quella Corte, allegare prescrizioni?

In oltre come i Vescovi d'Alti non potevano prescrivere contro l'Impero, poiche il Suddito, come ogn'un sà, non prescrive in eterno contro il suo Sovrano l'alto Dominio, il quale lascia sempre nel possessore impresso quel carattere di fuggezione, che impedisce la prescrizione dell'indipendenza, così la Camera Apostolica, la quale s'attribuisce in questi Feudi quel *Jus*, che spetta alle Chiese inferiori, e v'ha con questo principio posta la mano, quand' anche avesse veramente posseduto, non averebbe prescritto, per esser investita del titolo di chi non poteva prescrivere; e ciò s'accenna, non perche questo punto richieda tanto, ma solamente ad oggetto di fare maggiormente vedere quanto sia lontano dalla prescrizione il possesso avversariamente allegato.

E' stato altresì proposto nella Scrittura contraria, che la Real Casa di Savoia abbia riconosciuto spettar alla Corte di Roma il supremo Dominio di queste Terre.

Primieramente perche il Papa Pio IV. nell' anno 1560. concedesse al Duca Emanuel Filiberto il Vicariato Pontificio di quelle di Cisterna, Montafia, Tigliole, Roatto, e Maretto, come dipendenti nel temporale dalla Santa Sede.

Quest'atto però non può far alcun stato favorevole alla Camera Apostolica, poiche emanò di moto proprio di quel Pontefice, e non fu accettato dal Duca, come avversariamente s'ammette, ed è noto, che ne giurò la fedeltà, ne pagò il Canone, secondo che v'era stabilito, ne prese possesso di questo Vicariato, e tanto meno è da presumersi, che i nostri Sovrani l'aveffero mai ricevuto, mentre oltre il gran riflesso di non sottomettere all'alto Dominio di Roma l'esercizio di quella sovranità, ch'avevano indipendentemente da essa, quel Breve comprendeva per er-

rore i due Feudi di Roatto, e Maretto, fulli quali mai la Camera Apostolica ha preteso d' avere alcun' Jus, per essere dell' indubitato nostro Dominio non controverso.

In secondo luogo perche il Duca Carl Emanuel I. abba nell' anno 1611. ricercato al Vescovo Ayazza di cederli i diecisette Castelli; che sono Feudi di quella Chiesa, offerendole in contraccambio quello di Montechiaro con un' annuo Censo di Scuti 2000. d' oro, e la Santa Sede non abbia mai voluto autorizarne il Contratto, avendo le Congregazioni su ciò deputate sempre giudicato non essere degno dell' assenso Pontificio.

Quest' opposizione però non ha fondamento; anzi si ritorquìce contro la Camera Apostolica, poiche il Duca, ben lungi d' essersi con quell' atto pregiudicato, si caratterizzò in esso come Supremo Signore di que' Castelli, e solamente riportava dal Vescovo la cessione del diretto Dominio, che non se le contende; onde se la Corte di Roma non ha poscia stimato di darvi mano, altro non può inferirne, salvo che quella Chiesa ritenne quel Jus, che vi aveva dependentemente sempre dal Supremato della Reale Casa di Savoia; e quantunque nell' anno 1613. il Nunzio intraprendesse di turbarne l' esercizio colla fulminazione di Censure, quest' attentato però non ebbe verun' effetto, poiche i nostri Magistrati vi si opposero, e dichiaratane la nullità, ed ingiustizia, mantengono la Città d' Asti nel possesso di far concorrere in sollievo del suo Registro, anche le Terre del Vescovato, in ogn' una delle quali fu promulgato, ed eseguito l' ordine di compellarle al pagamento de pubblici pesi.

E' pur un' atto contrario, e non favorevole alla Camera Apostolica la pubblicazione dell' Editto del Duca Carl Emanuel II. dell' anno 1658. per essere emanato à richiesta del Vescovo, il quale ebbe ricorso alla suprema Podestà di quel Principe, acciò comandasse à suoi Vassalli di giurarle fedeltà, e rinnovare le lor' Investiture; onde non vediamo perche lo Scrittore della Corte di Roma abbia rimirata que-

sta

sta Legge, come una ricognizione della Sovranità della Chiesa d'Alti, quando fu un esercizio di quella della Corona di Savoja riconosciuta dal Vescovo.

E finalmente lo Scrittore della Camera Apostolica s'avanza à dire, che questa pendenza è stata diffinita nel Pontificato di S. Pio V., e che il Cardinale Chiesa nell'anno 1568. esaminata le ragioni delle due Corti, abbia pronunziato, che alla Reale Casa di Savoja non spetti alcun *Jus* su questi Castelli, e tanto maggiormente quel Giudicato debba in oggi avere forza di Legge, quanto che fu proferto da un Delegato della Santa Sede, alla quale spetta l'autorità di decidere le controversie vertenti tra essa, e qualunque Sovrano, ancorche fosse lo stesso Imperadore; onde il Papa coerentemente à questa Sentenza ammonisse con un Breve il Duca à far sì, che i suoi Ministri s'astenessero da ogni ulteriore attentato.

Quest'opposizione è la men fondata di tutte, e quando mai i nostri Sovrani sottoposero la cognizione di questa pendenza à Tribunali di Roma, perche fossero Giudici nella propria lor Causa? Dov'è l'atto, col quale il Duca consentì, che un Cardinale sentenziasse fra esso, e la Corte Romana, e chi à nome della Corte di Savoja riconobbe questo Delegato, che non aveva ombra di giurisdizione? E' un errore, che delle contese insorte tra la Corte di Roma, ed i Sovrani sia Giudice la Santa Sede, quando si tratta di cose temporali, e di Sovranità, poiche ogn'uno sa, che le due Podestà Spirituale, e temporale sono state da Dio distinte, e stabilite in modo, che l'una è indipendente dall'altra, e come il Sacerdozio nella pienezza del suo Ministero Apostolico non ha veruna suggezione all'Impero, così l'Impero nell'autorità del suo Governo Politico non ne ha veruna al Sacerdozio, e l'un, e l'altro nell'esercizio del suo supremato non riconosce altri, che Dio.

Sul punto poi delle Leggi Pontifizie, che sono accennate nella Scrittura contraria averessimo molto che rispondere,

ma

ma come non appartengono veramente alla materia, che trattiamo, poiche una parla dell' antico giuramento degli Imperadori, e l'altra de Privilegi emanati da Sommi Pontefici, perciò, ed anche per una venerazione, ch'abbiamo verso la Santa Sede, ce n'astenemo, e concludiamo questo Capo, con dimandare solamente al suo Scrittore, dove lesse mai, che i Principi abbiano riconosciuta nella Curia Romana l'autorità di giudicare delle cose loro temporali, e quel, ch'è più di Sovranità, e se l'Imperadore si sottomise nella nota pendenza di Comachio a' Tribunali di Roma, trovando bensì Noi, che la Gran Corte di Sicilia ha giudicato contro la Chiesa di Monreale per i Feudi da essa dipendenti, ed il Senato di Milano contro quella di Novara per la Valle d'Orta.

Del Breve poi, che si dice spedito da Papa Pio V. al Duca Emanuel Filiberto, non se ne ha ne nostri Archivij alcun riscontro, e quando fosse veramente emanato, farebbe stato furetto a' quel Pontefice sulle rappresentanze non vere de suoi Ministri; onde il Duca non lasciò di mantenere sempre in questi Feudi l'esercizio del suo supremo Dominio, come costantemente ve l'anno altresì mantenuto i suoi Reali Successori.

Recca poi meraviglia, che la Scrittura della Corte di Roma abbia per conclusione una minaccia di Monitorj, e che mentre si tratta per un amichevole adeguamento di questa controversia, si pensi à fulminare Censure; questo procedimento non puole essere coerente alla somma rettitudine, e Paterna equità del Pontefice gloriosamente regnante, ben persuaso, che le Scomuniche non aquisano ragione, e che l'uso di queste Armi Spirituali è stato istituito per edificare la Chiesa, e non per distruggere l'autorità data da Dio a' Sovrani, e turbarli nelli loro giusti diritti, per la conservazione de quali anno poi anche que' mezzi di naturale difesa, con i quali i nostri Principi resistettero sempre fortemente, e soavemente agl'altrui attentati.